

Serie Ordinaria n. 49 - Martedì 03 dicembre 2019

D.g.r. 26 novembre 2019 - n. XI/2531
Criteri, modalità e termini per l'erogazione di contributi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a) - Revoca della d.g.r. n. 3597/2015

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo n. 159/2011 «*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*», che disciplina anche la gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- la l.r. 24 giugno 2015, n. 17 «*Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità*» e, in particolare, l'art. 23, che, al comma 1, istituisce un apposito Fondo per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità e prevede che la Regione, al fine di supportare l'ufficio competente per territorio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, attui interventi finalizzati al recupero dei beni confiscati, anche attraverso la concessione di contributi agli enti locali e ai soggetti concessionari dei beni stessi per la realizzazione di interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione;

Richiamata la d.g.r. n. 3597 del 29 maggio 2015, che:

- ha approvato le linee guida per lo svolgimento delle attività di valutazione, gestione e rendicontazione delle risorse da destinare ai comuni per gli interventi di recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- ha confermato il trasferimento ad ALER Milano, in qualità di Azienda capofila, delle risorse regionali destinate agli interventi di recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata, già disposto dalla d.g.r. n. 2781 del 22 dicembre 2011, autorizzando l'impiego delle somme ancora disponibili a favore dei Comuni destinatari dei beni confiscati, richiedenti il contributo regionale;
- ha definito, sulla base dell'importo previsto per l'esecuzione dei lavori, i seguenti limiti del contributo regionale per la realizzazione degli interventi:
 - fino a € 20.000,00: contributo erogabile al 100%;
 - oltre € 20.000,00 e fino a € 100.000,00: contributo massimo erogabile € 20.000,00 +70% della quota eccedente la prima soglia;
 - oltre € 100.000,00: contributo massimo erogabile € 76.000,00 + 50% della quota eccedente la seconda soglia, fino ad un massimo pari a € 150.000,00;

Richiamate la d.g.r. n. 479 del 2 agosto 2018 «*V PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018*» e la successiva d.g.r. n. 701 del 24 ottobre 2018 «*VII PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018*», che hanno assegnato alla D.G. Sicurezza, con decorrenza 1 settembre 2018, la competenza relativa al coordinamento delle attività connesse ai beni confiscati alla criminalità organizzata, in applicazione dell'art. 23 della l.r. 17/2015;

Ritenuto di dover adeguare alle disposizioni della l.r. 17/2015 i vigenti criteri e modalità di erogazione del finanziamento regionale per il recupero dei beni confiscati, di cui alla richiamata d.g.r. n. 3597/2015 adottata precedentemente all'approvazione della medesima l.r. 17/2015;

Visto il Documento denominato: «*Finanziamento degli interventi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni confiscati alla criminalità - Criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a)*», predisposto dalla competente Direzione Generale;

Verificato che i contenuti del suddetto Documento sono coerenti con le finalità indicate dall'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. 17/2015, che individua, quali beneficiari della misura in questione, gli enti locali e i soggetti concessionari dei beni confiscati, per la realizzazione di interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, al fine di favorire il loro riutilizzo in funzione sociale o anche istituzionale;

Verificato, altresì, che lo stesso Documento tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 28 sexies, commi 2 e 3, lett. a), della l.r. 34/1978 «*Norme sulle procedure della programmazione, sul bi-*

lancio e sulla contabilità della regione», riguardanti i limiti della contribuzione in capitale a fondo perduto di Regione Lombardia, prevedendo, pertanto, come di seguito indicati, le percentuali e gli importi del finanziamento regionale per il recupero in funzione sociale o anche istituzionale di ciascun bene immobile, oggetto di istanza di contributo, da intendersi come unità catastale e relative pertinenze funzionali:

- fino al 50% del costo complessivo previsto per l'intervento di riutilizzo del bene e, comunque, fino all'importo massimo di € 150.000,00;
- fino al 90% del costo complessivo previsto per l'intervento di riutilizzo del bene e, comunque, fino all'importo massimo di € 150.000,00, per i soli comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, come risultante dall'ultimo dato ufficiale reso disponibile dall'Istituto nazionale di statistica;

Visto, inoltre, che il Documento prevede:

- la costituzione di un'apposita commissione per la valutazione delle domande di accesso al contributo regionale, da costituirsi con decreto del competente Direttore Generale, coordinata dal dirigente della Struttura assegnataria della materia e composta da:
 - n. 2 referenti per ciascuna delle Direzioni Generali «Sicurezza» e «Politiche sociali, abitative e disabilità»;
 - n. 1 referente dell'Azienda Lombardia di Edilizia Residenziale (ALER), competente in ragione dell'area territoriale interessata dal bene confiscato;
 - in relazione a specifiche tematiche promosse dalle domande, dai referenti delle competenti Direzioni Generali, convocati di volta in volta;
- che la commissione valutatrice, nella prima seduta, adotti, tramite proprio verbale, i criteri istruttori, ivi compresi quelli per il rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107 par. 1 del TFUE ed in particolare i punti 2 «Nozione di impresa e di attività economica» e 6 «Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza»;

Considerato che i contributi di cui alla presente misura, a favore degli Enti Locali destinatari di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, nonché dei soggetti concessionari dei beni stessi, seppure utilizzati per fini sociali, potrebbero essere impiegati anche per lo svolgimento di attività economica;

Considerato che, fatti salvi gli interventi che non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, verificati caso per caso, per gli enti locali e per i soggetti concessionari dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. n. 17/2015, che utilizzano il bene per lo svolgimento di un'attività a prevalente carattere economico e in presenza di rilevanza non locale, il contributo regionale è concesso ed erogato nel rispetto dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicati sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013), relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti *de minimis*, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti *de minimis*), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea*» e, in particolare, l'art. 52 «*Registro nazionale degli aiuti di Stato*»;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*» e, in particolare, il Capo III «*Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti*» e il Capo IV «*Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti*»;

Dato atto che, per gli enti locali e per i soggetti concessionari dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. n. 17/2015, che utilizzano il bene per lo svolgimento di un'attività a prevalente carattere economico e in presenza di rilevanza non locale, le misure di sostegno di cui trattasi non sono rivolte ai settori esclusi di cui all'art. 1.1 di ciascuno dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019;

Precisato che i soggetti di cui sopra devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 dei suddetti Regolamenti (UE);
- informi su eventuali aiuti *de minimis*, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica di cui all'art. 2.2 con relativo cumulo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti;

Considerato che, con riferimento ai soli enti locali e soggetti concessionari dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. n. 17/2015, che utilizza il bene per lo svolgimento di un'attività a prevalente carattere economico e in presenza di rilevanza non locale, qualora la concessione dell'aiuto individuale *de minimis* chiesto nella domanda di contributo comporti il superamento dell'aiuto concedibile, nel rispetto dei massimali previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, la competente Direzione Generale potrà procedere a rideterminare l'entità dell'aiuto individuale nei limiti del massimale *de minimis* ancora disponibile, come previsto dall'art. 14, comma 4, del d.m. n. 115/2017;

Vagliati e assunti come propri i contenuti del Documento denominato: «Finanziamento degli interventi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni confiscati alla criminalità - Criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a)», recante, altresì, l'informativa sul regime di aiuto in *de minimis*;

Ritenuto, quindi, di approvare, in attuazione dell'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. 17/2015, i criteri, le modalità e i termini per il finanziamento degli interventi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni confiscati alla criminalità;

Ritenuto, altresì, di revocare la d.g.r. n. 3597 del 29 maggio 2015, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti avviati in vigenza della stessa e non ancora conclusi;

Vista la l.r. 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019), che, all'art. 8, ha disposto la sostituzione del comma 28 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 24 (Legge di stabilità 2019-2021) con il seguente:

- «28. A partire dal 2019, al fine di consentire il completo recupero e riutilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata, è autorizzata, a valere sulle risorse dei fondi di cui alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale, nel limite massimo di disponibilità dei fondi stessi pari a € 12.002.424,00 nel 2019, € 3.432.770,00 nel 2020 e € 31.238.526,00 nel 2021, l'integrazione, sulla base dei relativi cronoprogrammi, della spesa prevista per i contributi ai comuni alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 1 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale 2019-2021.»;

Preso atto che all'attuazione della presente misura si farà fronte:

- fino ad esaurimento, con le risorse regionali già trasferite ad ALER Milano, da ultimo, con decreto n. 16.945 del 20 novembre 2018;
- successivamente, eventualmente a decorrere dal 2020, con le risorse allocate annualmente sul capitolo 7297 «Contributi agli enti locali per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità», pari a € 150.000,00, e sul capitolo 13882 «Contributi ai concessionari per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità», pari a € 150.000,00, e con quelle rese disponibili ai sensi della citata l.r. 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019);

Ritenuto di demandare alla competente Direzione Generale:

- l'adozione degli atti necessari a dare applicazione al Documento denominato «Finanziamento degli interventi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni confiscati alla criminalità - Criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a)», ivi compresa la definizione della modulistica per la presentazione della domanda di contributo e per la rendicontazione delle spese sostenute;
- per i contributi concessi in *de minimis*, gli adempimenti in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 8 «Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc», 9 «Registrazione degli aiuti individuali» e 14 «Verifiche relative agli aiuti *de*

minimis» del d.m. n. 115/2017, per le finalità di cui all'art. 17 «Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti» del decreto medesimo;

Dato atto che l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamenti (UE) n. 1407/2013, e n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, sarà svolta dalla commissione valutatrice delle domande di accesso al contributo regionale, in precedenza citata;

Richiamata la d.g.r. n. 3217 del 06 marzo 2015, che ha approvato, come riportato nel relativo allegato A, l'elenco dei comuni destinatari del contributo regionale per il recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 3 maggio 2011, n. 9 (abrogata dalla l.r. n. 17/2015), da erogare, secondo gli importi specificati nello stesso allegato A, mediante l'impiego dei fondi trasferiti ad ALER Milano, in attuazione della d.g.r. n. 2781 del 22 dicembre 2011;

Preso atto che uno dei comuni beneficiari del contributo di cui alla d.g.r. n. 3217/2015, per problematiche di carattere sia tecnico che amministrativo, come da documentazione agli atti regionali, non ha ancora concluso i lavori di recupero del bene acquisito, confiscato alla criminalità organizzata;

Ritenuto, quindi, di demandare alla competente Direzione Generale l'adozione degli atti necessari a concludere il procedimento rimasto pendente, applicando, ove possibile, le determinazioni del presente atto, con particolare riferimento ai termini di conclusione dei lavori e di rendicontazione delle spese sostenute, nonché alle modalità di erogazione del contributo;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione a carico delle pubbliche amministrazioni;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato «Finanziamento degli interventi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni confiscati alla criminalità - criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a)»;

2. di revocare la d.g.r. n. 3597 del 29 maggio 2015, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti avviati in vigenza della stessa e non ancora conclusi;

3. di stabilire che, fatti salvi gli interventi che non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, verificati caso per caso, per gli enti locali e per i soggetti concessionari dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. n. 17/2015, che utilizzano il bene per lo svolgimento di un'attività a prevalente carattere economico e in presenza di rilevanza non locale, deve prevedere che:

- il contributo regionale è concesso ed erogato nel rispetto dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicati sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013), relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti *de minimis*, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti *de minimis*), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

4. di dare atto che l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, sarà svolta dalla commissione valutatrice delle domande di accesso al contributo regionale, citata in premessa;

5. di dare atto che all'attuazione della presente misura si farà fronte:

- fino ad esaurimento, con le risorse regionali già trasferite ad ALER Milano, da ultimo, con decreto n. 16.945 del 20 novembre 2018;
- successivamente, eventualmente a decorrere dal 2020, con le risorse allocate annualmente sul capitolo 7297 «Contributi agli enti locali per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità», pari a € 150.000,00, e sul capitolo 13882 «Contributi ai concessionari per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità», pari a € 150.000,00, e con quelle rese disponibili ai sensi della l.r. 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019);

Serie Ordinaria n. 49 - Martedì 03 dicembre 2019

6. di demandare alla competente Direzione Generale:

- l'adozione degli atti necessari a dare applicazione al Documento allegato alla presente deliberazione, di cui al punto 1., ivi compresa la definizione della modulistica per la presentazione della domanda di contributo e per la rendicontazione delle spese sostenute;
- per i contributi concessi in *de minimis*, gli adempimenti in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 8 «Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc», 9 «Registrazione degli aiuti individuali» e 14 «Verifiche relative agli aiuti de minimis» del d.m. n. 115/2017, per le finalità di cui all'art. 17 «Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti» del decreto medesimo;

7. di demandare, altresì, alla competente Direzione Generale l'adozione degli atti necessari a concludere il procedimento relativo ad un comune incluso nell'elenco approvato dalla d.g.r. n. 3217/2015, destinatario del finanziamento regionale per il recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 3 maggio 2011 n. 9, tenendo conto, ove possibile, delle determinazioni di cui al punto 1., nell'osservanza, tuttavia:

- della tempistica, stabilita in 20 mesi, per la conclusione dei lavori;
- della tempistica per la rendicontazione finale delle spese sostenute, mediante la produzione della prevista documentazione, non avvalendosi della Piattaforma Informativa Regionale Bandi *online*;
- della tempistica per l'erogazione, a saldo, dell'intero contributo regionale;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei conseguenti atti di spesa nell'osservanza degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO

FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER IL RECUPERO E L'UTILIZZO AI FINI SOCIALI O ANCHE ISTITUZIONALI DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ - CRITERI, MODALITÀ E TERMINI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI (L.R. 17/2015, ART. 23, COMMA 1, LETT. A)

1. Finalità

1. Il presente documento definisce i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. 17/2015 *"Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità"*, per incentivare il recupero e sostenere i costi degli interventi sugli immobili per il riutilizzo ai fini sociali e/o istituzionali, da parte degli enti locali destinatari, dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi e per gli effetti della D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, trasferiti con atto dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

2. Soggetti beneficiari

1. Beneficiari del contributo regionale sono:
 - 1.a) gli enti locali ovvero comuni, province, città metropolitana, destinatari, ai sensi dell'art. 48, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 159/2011, di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;
 - 1.b) i soggetti, pubblici o privati, a cui gli enti di cui alla lettera a) abbiano concesso in uso tali beni per fini sociali e/o istituzionali.

3. Oggetto e tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili ed importo massimo del contributo regionale

1. Oggetto del contributo regionale è il bene immobile confiscato, da intendersi come unità catastale e relative pertinenze funzionali, destinato ad un ente locale per favorire il riutilizzo in funzione sociale e/o istituzionale.

2. Il contributo regionale è erogato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. 17/2015, agli enti locali, per interventi da realizzare, e ai soggetti concessionari, per interventi avviati successivamente alla D.G.R. n 2531 del 26 novembre 2019, di approvazione del presente documento, come di seguito specificati:
 - manutenzione, restauro e risanamento conservativo;
 - ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.
3. Per gli interventi di cui al precedente punto 2., sono ammissibili al contributo regionale:
 - le spese per lavori finalizzati alla destinazione sociale e/o istituzionale del bene;
 - le spese tecniche, comprensive di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e contributi, nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori, calcolato al netto dell'IVA;
 - i costi per gli allacciamenti;
 - gli oneri per la sicurezza;
 - gli oneri di collaudo;
 - l'IVA.
4. L'IVA è da considerarsi, ai fini del calcolo del contributo regionale, solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Nel caso in cui un beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta il recupero dell'IVA sugli interventi realizzati, i costi ammissibili sono al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi sono considerati comprensivi di IVA.
5. Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto a un regime *forfetario* ai sensi del Titolo XII della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006, l'IVA pagata è considerata recuperabile e quindi non ammissibile al contributo regionale.
6. Ai sensi dell'art. 28 *sexies*, commi 2 e 3, lett. a), della l.r. 34/1978 "*Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione*", per ciascun bene immobile, come inteso al punto 1. del presente paragrafo, il contributo regionale è concesso:
 6. a) ai soggetti beneficiari di cui al paragrafo 2, fino al 50% del costo complessivo previsto per l'intervento di riutilizzo e, comunque, nel limite massimo di € 150.000,00;
 6. b) ai soli comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, come risultante dall'ultimo dato ufficiale reso disponibile dall'Istituto nazionale di statistica, fino

al 90% del costo complessivo previsto per l'intervento di riutilizzo e, comunque, nel limite massimo di € 150.000,00.

7. Regione eroga, in via prioritaria, i contributi per il riadattamento di beni immobili da adibire alla protezione di vittime della violenza di genere nonché, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della l.r. 17/2015, per l'utilizzo come uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza.
8. Il contributo regionale è concesso una sola volta relativamente al medesimo bene immobile, nella definizione di cui al punto 1. del presente paragrafo, e non è cumulabile con altri finanziamenti regionali, riferiti allo stesso bene.

In caso di beneficio di contributi erogati da enti pubblici o privati, il contributo regionale, nei limiti di cui al punto 6., lettere a) e b), del presente paragrafo, è determinato tenuto conto degli altri contributi e comunque entro e non oltre la copertura dell'intero costo dell'intervento.

4. Presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. La domanda di accesso al contributo regionale deve essere firmata dal legale rappresentante oppure, nel solo caso di ente locale o di soggetto pubblico concessionario dell'immobile, da persona delegata, in forza di specifico atto, e presentata per singolo bene, come inteso al paragrafo 3, punto 1, esclusivamente *on line*, attraverso la Piattaforma Informatica Regionale Bandi *online*, disponibile all'indirizzo: www.bandiservizi.it, che riporta lo schema approvato con decreto della competente Struttura regionale.
 - 1.a) La domanda è presentata dall'ente locale durante il primo trimestre di ogni anno e, comunque, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione degli interventi, e deve essere corredata di:
 - copia della deliberazione dell'ente locale, di accettazione e determinazione dell'utilizzo, a fini sociali e/o istituzionali, del bene immobile destinato con atto dell'ANBSC;
 - planimetria/e dello stato di fatto dei luoghi (in scala adeguata alla tipologia di intervento previsto), con rappresentazione fotografica dello stato di fatto per ogni sito di intervento (almeno 2 foto per sito di intervento);
 - planimetria/e di progetto e, se necessari per una migliore comprensione del progetto, eventuali elaborati grafici di dettaglio;
 - relazione tecnica, illustrativa delle opere da realizzare, nella quale siano esplicitati anche:

- ✓ la destinazione finale dell'opera, oggetto dell'intervento,
 - ✓ il modello gestionale, ove la tipologia di utilizzo del bene lo richieda,
 - ✓ l'utenza e i relativi bisogni a cui risponde l'intervento di riutilizzo del bene immobile;
- dettagliato quadro economico delle spese da sostenere, con evidenziata la loro copertura finanziaria;
 - cronoprogramma dei lavori;
 - se dovuta, dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, su eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari all'interno della nozione di impresa unica di cui all'art. 2.2 di ciascuno dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, a partire da quanto pubblicato su RNA, e attestando di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 di ciascuno dei Regolamenti stessi. Per le attestazioni, gli stessi soggetti debbono utilizzare la modulistica approvata in sede di conferenza delle regioni e delle province autonome in data 12 giugno 2014, disponibile sul sito regionale, all'indirizzo www.bandiservizi.it. Il presente documento riporta, al punto 12., l'Informativa sul regime di aiuto in 'de minimis'.
- 1.b) La domanda è presentata dal soggetto concessionario, in qualsiasi momento dell'anno solare, successivamente alla realizzazione degli interventi di cui al punto 2 del paragrafo 3., entro 6 mesi dalla dichiarazione dell'ente locale, di approvazione degli interventi realizzati dal concessionario, per i quali si chiede il contributo regionale, e deve essere corredata di:
- copia del provvedimento dell'ente locale, di concessione del bene immobile;
 - relazione tecnica, illustrativa delle opere realizzate;
 - planimetria/e dello stato di fatto dei luoghi (in scala adeguata alla tipologia di intervento previsto), con rappresentazione fotografica dello stato di fatto per ogni sito di intervento (almeno 2 foto per sito di intervento) *ante* e *post* intervento;
 - dichiarazione di fine lavori, a firma del legale rappresentante del soggetto privato, concessionario del bene, per interventi che non necessitano di autorizzazioni edilizie, o anche dichiarazione di fine lavori, a firma di tecnico incaricato, per interventi che necessitano di autorizzazioni edilizie; nel caso di soggetto pubblico, concessionario del bene, certificato di fine lavori a firma del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

- documenti giustificativi di spesa, quietanzati, con descrizione degli stessi nel *format* approvato con decreto della competente Struttura regionale;
- dichiarazione di effettivo avvio dell'utilizzo sociale e/o istituzionale del bene immobile, esplicitando:
 - ✓ la destinazione finale del bene immobile, oggetto dell'intervento,
 - ✓ il modello gestionale di utilizzo del bene immobile, ove la tipologia di utilizzo del bene lo richieda;
 - ✓ l'utenza e i relativi bisogni a cui risponde l'intervento di riutilizzo del bene immobile;
- se dovuta, dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, su eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari all'interno della nozione di impresa unica di cui all'art. 2.2 di ciascuno dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, a partire da quanto pubblicato su RNA, e attestando di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 di ciascuno dei Regolamenti stessi. Per le attestazioni, gli stessi soggetti debbono utilizzare la modulistica approvata in sede di conferenza delle regioni e delle province autonome in data 12 giugno 2014, disponibile sul sito regionale, all'indirizzo www.bandiservizirl.it. Il presente documento riporta, al punto 12., l'Informativa sul regime di aiuto in 'de minimis';
- dichiarazione dell'ente locale, concedente il bene immobile, di approvazione degli interventi realizzati, per i quali il concessionario chiede il contributo regionale, nonché di effettuata compilazione, in ogni suo campo e attributo, delle relative "scheda immobile" e "scheda uso attuale", presenti sul portale "Viewer Beni Confiscati", all'indirizzo <https://www.multipan.servizirl.it/it>.

5. Valutazione e finanziamento delle domande

1. La valutazione delle domande è effettuata, in ordine cronologico di acquisizione al protocollo regionale, da un'apposita commissione, costituita con decreto del competente Direttore Generale.

La commissione è coordinata dal Dirigente della competente Struttura regionale ed è composta da:

- n. 2 referenti per ciascuna delle Direzioni Generali "Sicurezza" e "Politiche sociali, abitative e disabilità";

- n. 1 referente dell'Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale (ALER), competente in ragione dell'area territoriale interessata dal bene confiscato;
- in relazione a specifiche tematiche promosse dalle domande, dai referenti delle competenti Direzioni Generali, convocati di volta in volta.

Nella prima seduta, la commissione adotta, tramite proprio verbale, i criteri istruttori, ivi compresi quelli per il rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

2. Ove la domanda risulti incompleta o irregolare, la competente Struttura regionale ne dà comunicazione al soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. d), della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 *"Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"*. Il soggetto richiedente può, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, inviare rettifiche ed integrazioni.
3. La competente Struttura regionale adotta il provvedimento di assegnazione dei fondi e ne dà comunicazione al soggetto beneficiario:
 - 3.a) entro il 30 giugno dell'anno in cui è stata presentata la domanda da parte dell'ente locale, secondo le modalità e la tempistica specificate ai punti 1 e 1a) del paragrafo 4;
 - 3.b) entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, presentata dal soggetto concessionario, secondo le modalità e la tempistica specificate ai punti 1 e 1b) del paragrafo 4.
4. Il contributo è assegnato, nei limiti delle disponibilità finanziarie, tenuto conto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo regionale delle domande, fatte salve le priorità di cui al punto 7 del paragrafo 3.
 - 4.1 Qualora lo stanziamento regionale disponibile non permetta di assegnare il contributo nella totalità della somma richiesta, la struttura regionale competente ne rimodulerà l'importo, previa accettazione dell'ente locale, a progetto invariato, o del soggetto concessionario.
 - 4.2 Qualora lo stanziamento regionale non permetta di soddisfare la domanda, valutata ammissibile, nella totalità della somma richiesta o qualora l'ente locale o il soggetto concessionario non abbiano accettato la proposta di rimodulazione del contributo, la domanda stessa potrà essere finanziata:
 - 4.2a) se presentata da un ente locale, sulla annualità di bilancio successiva a quella di presentazione della domanda o sulle successive annualità, per interventi di durata pluriennale, in conformità al cronoprogramma dei

lavori, che l'ente dovrà ripresentare, aggiornato; qualora lo stanziamento regionale disponibile non permetta di assegnare il contributo nella totalità della somma richiesta, la struttura regionale competente ne rimodulerà l'importo, a progetto invariato, previa accettazione dell'ente locale;

4.2b) se presentata da un soggetto concessionario, sulla annualità di bilancio successiva a quella di presentazione della domanda; qualora lo stanziamento regionale disponibile non permetta di assegnare il contributo nella totalità della somma richiesta, la struttura regionale competente ne rimodulerà l'importo, previa accettazione del concessionario.

4.3 La competente struttura regionale non potrà assegnare il contributo:

4.3a) all'ente locale, se lo stanziamento regionale disponibile non permette di attribuire il contributo, nella totalità della somma richiesta o per l'importo rimodulato, anche nell'annualità di bilancio successiva a quella di presentazione della domanda o nelle successive annualità, per interventi di durata pluriennale; in tal caso, l'ente locale potrà presentare una nuova domanda di contributo per lo stesso bene immobile;

4.3b) al concessionario, se lo stanziamento regionale disponibile non permette di attribuire il contributo, nella totalità della somma richiesta o per l'importo rimodulato, anche nell'annualità di bilancio successiva a quella di presentazione della domanda; in tal caso, il concessionario non potrà presentare una nuova domanda di contributo per lo stesso bene immobile.

6. Competenze dell'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale

1. Le Aziende Lombarde di Edilizia Residenziale (ALER) hanno il compito di fornire supporto tecnico nella valutazione delle domande di accesso al contributo regionale e di verificare, con controlli *in loco* e documentali, l'effettiva realizzazione degli interventi. L'ALER di riferimento informa la competente Struttura regionale degli esiti delle verifiche effettuate.

7. Obblighi dell'ente locale beneficiario del contributo

1. L'ente locale, beneficiario del contributo, dovrà:
 - 1.a) iniziare i lavori entro 6 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo, dandone conferma con il certificato di inizio lavori,

a firma del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), trasmesso mediante la Piattaforma Informatica Regionale *Bandi online*, disponibile all'indirizzo: www.bandi.servizirl.it, fatte salve eventuali proroghe concesse dalla competente Struttura regionale ai sensi dell'art. 27 della l.r. 34/1978, che devono essere richieste mediante la suddetta Piattaforma Informatica;

- 1.b) concludere i lavori entro 20 mesi dalla data di inizio degli stessi, dandone conferma con il certificato di fine lavori, a firma del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), trasmesso mediante la medesima Piattaforma Informatica Regionale *Bandi online*, fatte salve eventuali proroghe concesse dalla competente Struttura regionale ai sensi dell'art. 27 della l.r. 34/1978, che devono essere richieste mediante la suddetta Piattaforma Informatica;
2. Eventuali economie, derivanti da ribassi conseguiti nelle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, non potranno essere utilizzate dall'ente locale per il finanziamento di ulteriori proposte di intervento, relative al bene immobile, oggetto del contributo regionale.
3. Non sono ammesse modifiche sostanziali all'intervento di riutilizzo del bene immobile, ammesso al finanziamento.
4. Sono ammesse modifiche parziali all'intervento di riutilizzo del bene immobile, ammesso al finanziamento, alle seguenti condizioni:
 - 4.a) che le modifiche siano ritenute necessarie per migliorare l'esecuzione delle lavorazioni o anche la funzionalità e l'efficacia dell'intervento;
 - 4.b) che le modifiche siano riconducibili alla medesima tipologia di intervento finanziato e non mutino la natura e le finalità dell'intervento stesso;
 - 4.c) che siano rispettati i termini previsti per la realizzazione dell'intervento e la conseguente rendicontazione.
5. Eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche parziali saranno a totale carico dell'ente locale.

8. Rendicontazione delle spese sostenute dall'ente locale

1. L'ente locale, entro 4 mesi dalla conclusione dell'intervento di riutilizzo, come da comunicazione di cui alla lett. b) del paragrafo 7.1., presenta la rendicontazione finale esclusivamente *on line*, mediante la Piattaforma Informatica Regionale *Bandi online*, disponibile all'indirizzo: www.bandi.servizirl.it.
2. La rendicontazione finale è costituita dalla seguente documentazione:
 - certificato di regolare esecuzione o di collaudo;

- provvedimento di approvazione, a cura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), del quadro economico delle spese sostenute, che evidenzia la copertura finanziaria dell'intervento realizzato, e del certificato di regolare esecuzione o di collaudo;
- documenti giustificativi di spesa, relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento quietanzati, con descrizione degli stessi nel *format* approvato con decreto della competente Struttura regionale;
- documenti attestanti l'effettivo avvio delle procedure finalizzate all'impiego sociale e/o istituzionale del bene immobile oppure attestanti l'effettivo impiego sociale e/o istituzionale del bene immobile;
- dichiarazione dell'ente locale di effettuata compilazione, in ogni suo campo e attributo, delle "scheda immobile" e "scheda uso attuale", relative al bene immobile, presenti sul portale "Viewer Beni Confiscati", all'indirizzo <https://www.multiplan.servizirl.it/it>.

9. Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo regionale è erogato dalla competente Struttura regionale o dal soggetto indicato dalla stessa Struttura nel provvedimento di assegnazione dei fondi:
 - 1.a) per l'ente locale, in due *tranche*, di cui la prima, pari al 50% del contributo complessivo spettante, entro 60 giorni dalla data di comunicazione di inizio lavori, di cui alla lett. a) del paragrafo 7.1., comprovato da apposita documentazione, e la seconda, a saldo, sulla base delle spese effettivamente sostenute dall'ente, in relazione alle quali saranno applicate le stesse percentuali di contribuzione indicate al punto 6 del paragrafo 3, entro 60 giorni dalla data di trasmissione della rendicontazione di cui al paragrafo 8.
 - 1.b) per il soggetto concessionario, in un'unica soluzione, contestualmente all'adozione del provvedimento di assegnazione del contributo.

10. Controlli

1. Regione Lombardia ha facoltà, in qualsiasi momento, per i tre anni successivi all'erogazione del saldo del contributo, di verificare, con controlli *in loco* e/o documentali, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dal beneficiario del contributo, nonché lo stato di attuazione degli interventi sui beni immobili, e la loro conformità alle disposizioni del presente documento.

11. Decadenza e revoca del contributo

1. La verifica, da parte della competente Struttura regionale, dell'incompletezza della rendicontazione fornita dall'ente locale, anche a seguito di richiesta di integrazione documentale, o della difformità della stessa rispetto a quanto previsto al paragrafo 8., comporterà la revoca del contributo assegnato per la parte di spese difformi o non giustificate da idonea documentazione contabile-amministrativa e il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi di legge maturati.
2. La competente Struttura regionale provvede a disporre la decadenza dal contributo assegnato e al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi di legge maturati, nel caso in cui gli interventi realizzati siano sostanzialmente difformi rispetto al progetto approvato da Regione Lombardia per il recupero ai fini sociali e/o istituzionali del bene immobile, nonché in caso di mancato rispetto dei termini di cui al paragrafo 7.1., lettere a) e b), o di verifica della non veridicità delle dichiarazioni rese, anche in relazione ai regolamenti *de minimis* 1407/2013 e 1408/2013, o della documentazione presentata in ordine alle spese sostenute.

12. Aiuto in 'de minimis'

1. Per gli enti locali e per i soggetti concessionari dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. n. 17/2015, che utilizzano il bene per attività di prevalente carattere economico e in presenza di rilevanza non locale, il contributo regionale è concesso ed erogato nel rispetto dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicati sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013), relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti *de minimis*, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti *de minimis*), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

L'informativa sul regime di aiuto in 'de minimis' è riportata nello schema di domanda, approvato con decreto dalla competente Struttura regionale, contenente anche la dichiarazione sugli aiuti in regime 'de minimis'.

13. Trattamento dei dati personali

1. Il "GDPR 2016/679", in armonia con quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ha, per obiettivo, quello di proteggere i diritti e le

libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

1.1 Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti saranno trattati da personale individuato in base alla normativa vigente, esclusivamente per le finalità di cui all'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. n. 17/2015.

1.2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche.

1.3. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.

1.4. Responsabile del trattamento

Il responsabile interno del trattamento è il Direttore Generale pro tempore della Direzione competente.

1.5. Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento, l'interessato potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i propri diritti, così come previsto dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.